

STATUTO

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, Sede, Denominazione, Durata

È costituita con Sede legale in Milano la “Federazione Carta e Grafica” qui di seguito denominata per abbreviazione “Federazione”.

La Federazione può costituire proprie Delegazioni a Roma e/o Bruxelles. La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Vision e Mission

Alla Federazione aderiscono le Associazioni Industriali di Categoria delle imprese che operano nei seguenti settori: industrie grafiche ed affini, industrie cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, dell’imballaggio flessibile; industrie della carta, cartoni, paste per carta, del riciclo della carta e affini; industrie costruttrici di macchine per la grafica, la cartotecnica, la carta, la trasformazione ed affini, così come identificate dai codici Ateco assegnati da Confindustria per la competenza organizzativa e della rappresentanza delle imprese.

La Federazione è socio effettivo di Confindustria, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

La Federazione è autonoma, apartitica, indipendente da ogni condizionamento esterno e non ha fini di lucro. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi

e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) esprimere una adeguata ed efficace rappresentanza dei propri settori, secondo una vision unitaria, sostenendo posizioni comuni nei rapporti con le Istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e con ogni componente il sistema confederale;
- 2) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- 3) erogare efficienti servizi agli associati, sviluppando in particolare quelli ritenuti strategici, realizzando sinergie ed ottimizzando le risorse umane in un'ottica di razionalizzazione volta al continuo miglioramento delle prestazioni;
- 4) favorire e sviluppare i rapporti collaborativi tra le Associazioni componenti la Federazione e le altre componenti del sistema;
- 5) tutelare sempre e ovunque gli interessi dei settori rappresentati, nei limiti previsti dal presente Statuto e nel quadro delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema.

Art. 3 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema, di cui all'art. 2 dello Statuto confederale ed in raccordo con la propria mission, la Federazione persegue i seguenti scopi:

- 1) promozione di una cultura d'impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita dei settori rappresentati;

- 2) rappresentanza, tutela e assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e sindacale;
- 3) partecipazione all'attività di altre Organizzazioni nazionali ed internazionali nel rispetto degli scopi del presente Statuto e secondo le sue finalità;
- 4) supporto all'internazionalizzazione ed alle manifestazioni fieristiche di settore in Italia ed all'estero; organizzazione e partecipazione a studi e ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse specifico settoriale;
- 5) informazione, consulenza ed assistenza, negli ambiti tematici definiti dagli Organi statutari, tramite la messa in comune di Aree e servizi specifici, in favore degli associati, coordinati dalla Federazione;
- 6) svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
- 7) stipulare eventuali accordi con Istituzioni nazionali o internazionali, con Organizzazioni private o pubbliche, con Enti, Consorzi o Associazioni terze, aventi per oggetto argomenti di specifico interesse per i settori rappresentati.

TITOLO II – SOCI

Art. 4 – Perimetro di rappresentanza e categorie di Soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federazione, possono aderire come Soci effettivi le Associazioni Industriali di Categoria, a livello nazionale, rappresentative di interessi ed attività rientranti nell'area di riferimento della Federazione e che siano aderenti a Confindustria.

Possono inoltre aderire alla Federazione come Soci effettivi le Associazioni

Industriali di Categoria, non aderenti a Confindustria, ma facenti parte della filiera rappresentata, senza scopo di lucro, purché con i seguenti requisiti:

- a) ambito di rappresentanza, a livello nazionale, con elementi di complementarità, strumentalità o collegamento industriale con quello dei Soci effettivi;
- b) attività di rappresentanza e servizi non confliggenti con quelli degli altri Soci;
- c) regole statutarie e principi organizzativi in sintonia con quelli di riferimento generale del sistema confederale
- d) Codici Ateco non in sovrapposizione con quelli già rappresentanti dai Soci effettivi aderenti al sistema confindustriale.

Le Associazioni di categoria non aderenti a Confindustria non potranno in alcun caso, anche in caso di presidenza della Federazione, far parte degli Organi statuari confederali.

Non possono comunque aderire alla Federazione quelle Associazioni contemporaneamente aderenti a sistemi associativi concorrenti con quello confederale.

Possono altresì aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, Enti, Consorzi e Organizzazioni private e pubbliche, tecniche ed economiche, aventi lo scopo di promozione e/o tutela di interessi specifici, omogenei o contigui a quelli della Federazione.

Art. 5 – Rapporto associativo

La domanda di adesione alla Federazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione richiedente e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione; essa deve essere accompagnata da copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo del richiedente.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente

Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità richiesti dal Codice Etico e dei Valori associativi per l'appartenenza al sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale tramite scrutinio palese.

Il Consiglio Generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

La durata dell'adesione è di due anni ed il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta scritta con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

Avverso la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile, entro sessanta giorni, il ricorso al Collegio dei Probiviri che deliberano con modalità definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il rapporto associativo si intende instaurato, salvo diversa esplicita determinazione, dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione della domanda; il cambio di denominazione da parte di una Associazione aderente non estingue il rapporto associativo ma esso deve essere approvato dal Consiglio Generale.

A cura della Federazione le imprese aderenti alle Associazioni vengono iscritte nel Registro delle Imprese di Confindustria il quale certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 6 – Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte dalla Federazione e da quelle derivanti

dall'appartenenza al sistema confindustriale.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi statutari, purché in regola con gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

I Soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza o tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico o sindacale.

Partecipano all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo, possono intervenire a convegni, seminari o altre riunioni di interesse comune.

Ciascun Socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico e dei Valori associativi, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi. In particolare i Soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea ed alle riunioni degli Organi statutari di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative che possano procurare nocimento alla Federazione o risvolti negativi al sistema confederale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono aderire a Federazioni che facciano parte di

Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 7 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti ed i Soci inadempienti sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche nella Federazione;
- b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna alla Federazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) espulsione secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Le sanzioni di cui sopra vengono deliberate dal Consiglio Generale. È ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 – Cessazione della condizione di Socio

Lo status di Socio si perde:

- a) per recesso, in forma scritta da parte del Socio, in conformità all'art. 5, comma 5, del presente Statuto;
- b) per decadenza del rapporto associativo dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
- c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
- d) per espulsione, di cui all'art. 7 del presente Statuto, in caso di grave violazione

degli obblighi previsti per i Soci.

Con la risoluzione del rapporto associativo il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti verso la Federazione.

Art. 9 – Contributi e Bilancio

I criteri oggettivi di determinazione dei contributi annuali da parte dei Soci, dovuti per il funzionamento della Federazione, sono proposti dal Consiglio Generale e deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Generale sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo della Federazione e la delibera contributiva con la ripartizione degli oneri tra i Soci.

In conformità al principio adottato della centralizzazione contributiva, la Federazione versa a Confindustria i contributi dovuti propri dei suoi Soci effettivi.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 10 – Organi della Federazione

Sono Organi associativi della Federazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Generale
- c) il Presidente
- d) i Vice Presidenti (fino ad un massimo di due di cui uno Vicario)
- e) gli Organi di controllo.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai rappresentanti dei

Soci effettivi in regola con gli obblighi statutari ed il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a 48 ore precedenti l'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto ad intervenire con un massimo di 5 rappresentanti (sono esclusi da questo computo il Presidente ed i Vice Presidenti) ed avrà a disposizione un numero di voti commisurato ai contributi versati, con un meccanismo di calcolo progressivo determinato da una tabella approvata dal Consiglio Generale. Ogni Socio provvederà a distribuire i propri voti, in parti uguali, ai suoi rappresentanti.

All'Assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, il Direttore della Federazione ed i Direttori delle Associazioni aderenti, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

È ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Socio non può cumulare più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di luglio per l'approvazione del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'Ordine del Giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore che funge da Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti,

senza tener conto di schede bianche o degli astenuti. Le schede nulle vengono computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

La convocazione, recante l'Ordine del Giorno con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, è redatta in forma scritta ed inviata per posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma in caso di votazioni riguardanti nomine di persone si adotta sempre lo scrutinio segreto. L'Assemblea nomina al suo interno due scrutatori.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere negli anni dispari il Presidente ed i Vice Presidenti che durano in carica due anni ed approvare il programma di attività;
- b) eleggere ogni biennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere ogni quadriennio pari il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva ed il bilancio;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria. Il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 12 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente della Federazione che lo presiede;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti delle Associazioni aderenti come Soci effettivi, diverse da quelle che esprimono il Presidente o i Vice Presidenti della Federazione;
- d) dall'ultimo Past President;
- e) da 5 rappresentanti eletti dall'Assemblea ripartiti tra le Associazioni aderenti in modo proporzionale ai contributi versati, secondo la tabella predisposta dal Consiglio Generale.

Partecipano al Consiglio Generale, senza diritto di voto, il Direttore della Federazione ed i Direttori delle Associazioni aderenti come Soci effettivi. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'Ordine del Giorno.

I membri elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo mandato biennale consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno 4 volte l'anno o ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Per le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione, valgono quelle stabilite per l'Assemblea.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti ed il relativo programma di attività;
- b) nominare i rappresentanti della Federazione all'interno degli Organi confederali e nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a

partecipare;

c) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi ed obiettivi;

d) deliberare la partecipazione a Federazioni internazionali, Consorzi, Enti o Organizzazioni pubbliche o private;

e) nel quadro delle deliberazioni stabilite dall'Assemblea curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale e deliberare sugli indirizzi di politica economica ed industriale di interesse per i Soci;

f) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e la delibera contributiva per la loro approvazione;

g) indicare tutte le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

h) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari per il miglior conseguimento dei fini statutari;

i) esercitare in caso di urgenza i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

j) formulare e proporre all'Assemblea le eventuali modifiche al presente Statuto;

k) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari settori;

l) approvare le domande di adesione alla Federazione;

m) deliberare le sanzioni previste dal presente Statuto nei confronti dei Soci inadempienti;

n) affrontare e dirimere eventuali controversie sorte nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art 18.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ogni biennio dispari su proposta del Consiglio Generale e dura in carica un biennio. È possibile la rielezione per un secondo biennio, ma nel caso di permanenza nella carica per complessivi quattro anni non sono più possibili successive rielezioni. La votazione avviene per scrutinio segreto. I candidati alla presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 15.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi statutari;
- c) la convocazione degli Organi statutari ed il loro coordinamento anche con quelli delle altre articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento;
- d) la promozione di nuovi servizi, attività o iniziative per il costante sviluppo associativo;
- e) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- f) rappresentare la Federazione nel Consiglio Generale di Confindustria, fatta eccezione nei casi di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente o nel caso di più Vice Presidenti quello Vicario, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 14 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti della Federazione, fino ad un massimo di due, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente. In caso di due Vice Presidenti, uno di essi è indicato come Vicario dal Presidente.

Essi collaborano col Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione e può ricevere deleghe.

I Vice Presidenti devono sempre essere espressione di un'Associazione che non esprime il Presidente.

Art. 15 – Commissione di Designazione

La Commissione è composta da tre membri, espressione di imprese iscritte alle Associazioni aderenti, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probiviri in coordinamento con i Past President della Federazione.

La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Nella prima settimana di insediamento, con apposita comunicazione ai Soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi, ovvero raccoglie le autocandidature presentate, e ne verifica di intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale. Dalla seconda settimana iniziano le consultazioni che hanno una durata di altre 3 settimane.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di altri candidati nel corso delle sue consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che raccolgano il consenso di almeno 1/3 dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su un massimo di tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione assembleare.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 16 – Organi di controllo

Sono Organi di controllo della Federazione il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

I Probiviri sono 6 ed i Revisori sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari all'interno di una lista di candidati predisposta dai Soci effettivi e possono essere rieletti per un solo secondo quadriennio successivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi i Collegi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

La carica di Probiviro e di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra Organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema

associativo.

Spetta a 3 Probiviri costituiti in Collegio arbitrale, nominato al loro interno tra i 6 componenti il Collegio, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. In caso di controversie il Collegio arbitrale viene nominato dalle parti interessate che indicheranno ciascuna un Probiviro di fiducia. Il Presidente del predetto Collegio è scelto con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo definiti dal Consiglio Generale ogni quadriennio. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente, che è il Revisore iscritto all'Albo, riferisce

all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Art. 17 – Disposizioni generali sulle cariche

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai principi del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria.

Possono assumere cariche statutarie solo i rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni quali Soci effettivi.

Per rappresentanti di imprese si intendono il titolare o legale rappresentante o un suo delegato munito di delega ad negotia.

Per l'accesso alle cariche apicali, Presidente e Vice Presidenti, è necessario il completo inquadramento delle imprese rappresentate.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 18 – Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Generale che, ogni biennio, verifica l'attività svolta, constata il gradimento dei Soci effettivi, decide la sua conferma o meno.

Egli è responsabile del funzionamento della struttura interna dedicata alla Federazione e del coordinamento tra le Aree condivise e le Associazioni aderenti.

Provvede alla firma della corrispondenza corrente, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Riferisce al Presidente ed agli Organi statuari riguardo le iniziative e le attività della Federazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario e può farsi assistere dalle risorse associative competenti per materia.

Art. 19 – Comitato di coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Direttore della Federazione e dai Direttori delle Associazioni aderenti come Soci effettivi. Possono essere invitati occasionalmente i Direttori delle Associazioni aderenti come Soci aggregati in ragione del loro specifico contributo professionale in relazione ai temi all'Ordine del Giorno.

Il Comitato di Coordinamento è un Organo informale, è convocato anche via email dal Direttore della Federazione o dai due terzi dei componenti effettivi, e può riunirsi anche in call conference.

Spetta al Comitato di Coordinamento di supportare il Direttore della Federazione nell'elaborazione delle strategie federative, nell'organizzazione interna, nel coordinamento dei servizi condivisi e nell'impostazione del bilancio preventivo.

Il Comitato di Coordinamento può trasmettere al Presidente, ed eventualmente al Consiglio Generale, argomenti da dirimere sui quali non si è raggiunto un parere unanime.

Art. 20 – Comitati tecnici, Commissioni e Gruppi di lavoro

Al fine di una più efficace ed efficiente organizzazione volta ad affrontare i molteplici temi sia verticali sia trasversali di interesse per i settori rappresentati, possono essere costituiti Comitati tecnici, Commissioni e Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Generale.

Il loro compito è quello di analizzare, discutere e proporre soluzioni su argomenti specifici, di natura tecnica o specialistica, che richiedono particolari competenze e conoscenze.

Possono farne parte rappresentanti di imprese delle Associazioni aderenti, anche di Soci aggregati purché questi ultimi non siano in maggioranza. Essi sono coordinati dal Direttore o da altra risorsa interna alla Federazione da lui indicata.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 21 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

1. contributi e quote di ammissione
2. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
3. gli investimenti mobiliari e immobiliari
4. le erogazioni o lasciti a favore della Federazione

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 22 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili. I bilanci della Federazione e delle società controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano

prenderne visione.

Articolo 23 – Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in Assemblea; la totalità dei presenti deve rappresentare almeno 1/3 del totale dei voti complessivamente assegnati.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 4/5 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 24 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le normative e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.